



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO "GALLUPPI-COLLODI-BEVACQUA"

Via Botteghelle n. 1 - 89132 Reggio Calabria
C.M.: RCIC87200P - C.F.: 92081300805

Telefono: 0965 51066 - Fax: 0965 599120 - <http://www.icgalluppic.edu.it> - rcic87200p@istruzione.it - rcic87200p@pec.istruzione.it
Codice IPA: istsc_rcic87200p - Codice Univoco Ufficio UFDGOL

Prot. n. 2619/I.1

Reggio C., 26/03/2021

Circolare n. 208
a.s. 2020/21

Ai docenti

Albo/Atti/Sito Web/Registro Elettronico

OGGETTO. Incompatibilità tra insegnamento e lezioni private impartite ad alunni dello stesso Istituto

Si ricordano a tutti i docenti gli obblighi e i corretti doveri nei confronti degli alunni della scuola e in particolare dei propri in merito all'eventuale pratica delle lezioni private.

Queste, oltre ad essere sottoposte ad obblighi fiscali, sono regolamentate dall'art. 508 (Incompatibilità della funzione docente) del D.Lgs. n. 297/1994 "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", del quale si riporta qui qualche stralcio:

- "Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto." (art. 508, c.1)
- "Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza." (art. 508, c.2)
- "Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto." (art. 508, c.5)

Pertanto, i docenti che intendano assumere o che già svolgano lezioni private a beneficio di alunni esterni a questo Istituto devono essere espressamente autorizzati dalla dirigenza.

Si fa presente, infine, che nulla rileva l'eventuale asserita gratuità della prestazione, poiché la norma si esprime in maniera assoluta circa il divieto di impartire lezioni private agli alunni dell'istituto in cui si presta servizio e, contemporaneamente, impone di informare il Dirigente circa i nomi e la scuola di provenienza degli alunni istruiti privatamente.

I docenti che contravvengono a tale disposizione sono sanzionabili disciplinarmente e sono altresì segnalati alle autorità competenti per i provvedimenti del caso.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Carlo Milidone

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa